

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06095/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6095 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Miriam Manzari, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Corte Coi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Isabella Gianelloni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 486 del 26/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, comunicato in pari data, recante l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui

al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso;

- del decreto prot. n. 536 del 17/03/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto;

- in via gradata, l'annullamento della Nota 1 della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017 (ex Nota 1 della Tabella A del D.M. n. 39/1998), nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", stabilisce il rinvio alla Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998);

- in via gradata, della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", prevede che l'esame di Storia medioevale sia omogeneo a Storia (2^a Annualità) anziché a Storia (1^a Annualità);

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso, che abbia determinato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manzari Miriam il 3/9/2023:

- Annullamento del provvedimento prot. n. 20190 del 26/07/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio III e del relativo allegato recante l'esito della prima fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'individuazione su provincia, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia;

- annullamento del decreto prot. n. 4501 del 24/08/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio III e del relativo allegato recante l'esito della seconda fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'assegnazione su

sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manzari Miriam il 26/9/2023: Annullamento del decreto prot. n. 5043 del 13/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, del provvedimento prot. n. 24109 del 19/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del provvedimento n. 5121 del 22/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manzari Miriam il 16/10/2023: Annullamento del decreto prot. n. 5043 del 13/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, del provvedimento prot. n. 24109 del 19/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del provvedimento n. 5121 del 22/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manzari Miriam il 31/10/2023: Annullamento del decreto prot. n. 5253 del 05/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del provvedimento n. 5288 del 09/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti vengono impugnati gli atti sopra enucleati e se ne chiede l'annullamento, con particolare riguardo al provvedimento di esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui

al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso.

Il primo motivo di ricorso attiene, essenzialmente, a violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 19/2016. In sintesi la ricorrente assume di essere in possesso del titolo di accesso previsto dal menzionato d.p.r. n. 19/2016 nella seconda colonna della classe di concorso A-12 per effetto dell'integrazione degli esami sostenuti dopo il conseguimento, da parte sua, della laurea in Lettere vecchio ordinamento e che ciò sarebbe sufficiente ai fini di causa.

Il secondo motivo di ricorso riguarda la illegittimità del rinvio alla Tabella A/1 da parte del d.p.r. n. 19/2016 per eccesso di potere, perché tale rinvio sarebbe in contraddizione con precedenti atti della medesima Amministrazione nonché in violazione dell'art. 15 della l. n. 240/2010. In sintesi sostiene la ricorrente che il rinvio alla Tabella A/1 e la Tabella A/1 stessa sarebbero in contraddizione con i precedenti atti normativi della medesima Amministrazione che definiscono i gruppi e i settori scientifico-disciplinari. In ogni caso sussisterebbe manifesta illogicità.

Il terzo motivo di ricorso afferma, in sintesi, alla denunciata contraddittorietà, ingiustizia manifesta e trattamento differenziato di fattispecie oggettivamente identiche da parte degli atti impugnati.

Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione del principio del legittimo affidamento, evidenziando che, dopo 15 anni di servizio, la contestazione della inidoneità del titolo sarebbe intempestiva.

Con i successivi motivi aggiunti venivano ribadite le predette doglianze nei confronti degli atti successivi e conseguenti emanati dall'Amministrazione.

2. Si costituiva l'Amministrazione resistente con il deposito di documenti e di una relazione sulla vicenda chiedendo di rigettare il ricorso.

3. In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda di tutela interinale sotto il profilo della celere fissazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a..

4. Nel corso del giudizio il contraddittorio è stato ritualmente integrato.

5. All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
7. La ricorrente è stata destinataria dei provvedimenti indicati in epigrafe in quanto il competente Ufficio regionale riteneva che il suo piano di studi non fosse idoneo ai fini dell'insegnamento della classe di concorso A-12. In particolare, in base alla pertinente normativa, detta laurea sarebbe titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. Più specificamente, per la laurea in Lettere v.o. posseduta dalla ricorrente, sarebbe previsto il possesso del requisito formativo di due annualità di storia, rimandandosi per il dettaglio alla Tabella A/1 del d.p.r. n. 19/2016, la quale a sua volta indicherebbe quale necessaria almeno una annualità tra storia moderna e storia contemporanea.

A seguito delle interlocuzioni con la docente, l'Amministrazione disponeva l'esclusione della stessa, in relazione alla classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE nell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, in quanto il percorso di formazione della stessa risultava appunto mancante della predetta annualità di storia contemporanea o moderna.

La ricorrente ha infatti dichiarato di possedere la laurea in Lettere vecchio ordinamento conseguita nel 2005 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e di aver superato (tra l'altro) gli esami di storia greca e storia romana, nonché, come esame integrativo, storia medioevale.

Nell'opinione dell'Amministrazione, quindi, la ricorrente sarebbe in possesso di un percorso di studi carente sotto il profilo del mancato superamento di una annualità (o due semestralità) di storia contemporanea o moderna.

8. Ad avviso del Collegio, i provvedimenti impugnati sono immuni dalle critiche loro rivolte, anche alla luce della sentenza della Sezione 6 giugno 2023, n. 10014, confermata in sede cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza 27 settembre

2023, n. 3969, relativa alle classi di concorso A-11 e A-13 ma le cui statuizioni valgono anche, *mutatis mutandis*, per la presente fattispecie.

Infatti, il D.D.G. n. 1081/2022 prevede all'art. 3 i seguenti requisiti di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria: *“a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”*.

Al fine di valutare il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, è necessario fare riferimento al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato e modificato dal D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, in ordine alla tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

In relazione alla classe di concorso A-12, il D.M. n. 259/2017 prevede che la laurea in Lettere vecchio ordinamento sia titolo di accesso alla specifica classe di concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso (tra l'altro) i corsi annuali (o due semestrali) di storia (due annualità o quattro semestralità) rinviando per lo specifico alla Tabella A/1 allegata al D.P.R. n. 19/2016, laddove si chiarisce che per la classe di concorso in parola il piano di studi seguito deve prevedere una

prima annualità che deve riferirsi a storia contemporanea o storia moderna, ed una seconda annualità che deve riferirsi a storia greca, storia medievale o storia romana. Diversamente, per la classe di concorso A013 - Discipline letterarie, latino e greco, la Tabella A/1 allegata al D.M. n. 259/2017 prevede che la laurea in Lettere vecchio ordinamento sia titolo di accesso alla specifica classe di concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, letteratura latina, storia greca, storia romana, geografia e due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura greca.

Al riguardo rileva che il diverso piano di studi richiesto per l'accesso, rispettivamente, alla classe di concorso A-12 (ed anche alla A-11) ed alla classe A-13 trova, evidentemente, il proprio fondamento nel fatto che al docente appartenente alla classe di concorso A-13 è data la possibilità di insegnare storia al liceo classico solamente nel primo biennio, mentre con la classe di concorso A-12 (e con la A-11 oggetto della sentenza citata poc'anzi) il docente può insegnare storia in alcuni istituti di istruzione superiore anche al secondo biennio ed al quinto anno, ove evidentemente viene insegnata storia contemporanea e moderna.

Pertanto le disposizioni ministeriali chiedono, ragionevolmente, che nel corso di laurea seguito dal docente sia stato sostenuto l'esame universitario di storia moderna ovvero quello di storia contemporanea.

Ne discende che l'esclusione della ricorrente appare conforme alla disciplina applicabile al caso di specie e che quest'ultima non configura una irragionevole distinzione tra le classi di concorso descritte o comunque una qualche illogicità intrinseca, e ciò comporta il respingimento dei primi tre motivi di ricorso.

9. Per ciò che concerne specificamente il quarto motivo, conviene notare che lo svolgimento di fatto di attività di insegnamento in una data classe non è, di per sé, elemento idoneo a legittimare l'ammissione ad un concorso per la medesima classe, né può ritenersi la sussistenza di un affidamento legittimo, posto che l'esclusione

dalla procedura concorsuale è avvenuta dopo aver conosciuto in concreto la posizione del ricorrente, e non vi è pertanto un atto dell'amministrazione idoneo a creare una situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

La violazione della parità di trattamento, nel caso di specie, è solo genericamente descritta né può ritenersi che eventuali altre situazioni illegittime possano giustificare la violazione delle regole applicabili alla procedura in oggetto, anche per la necessità di rispettare la *par condicio*.

L'istruttoria risulta adeguatamente svolta per effetto dei chiarimenti forniti da parte ricorrente e, d'altro canto, con riferimento alla situazione di fatto non emergono contestazioni o punti dubbi tra le parti.

Il Collegio ben conosce gli orientamenti in tema di legittimo affidamento menzionati dalla ricorrente nelle sue pregevoli memorie (sentenza Consiglio di Stato n. 9488 pubblicata il 03/11/2023, che ha confermato Sentenza TAR Lazio - Roma, Sez. III bis, n. 8620 pubblicata il 24/06/2022). Nel caso di specie però la situazione appare diversa, dal momento che, alla stregua di quanto sopra motivato, la richiesta di una specifica preparazione in storia contemporanea o storia moderna appare razionale, e quindi comprensibile *ab origine* dalla ricorrente. Al contrario, nel caso sopra menzionato la questione riguardava la considerazione della laurea in Lettere v.o. quale valida ai fini dell'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso 43/A (poi divenuta A-22) solo laddove il percorso di studi universitari avesse ricompreso gli insegnamenti indicati nell'apposita Nota, tra i quali figurava anche quello di "Lingua o letteratura latina". Tuttavia, detta classe di concorso riguarda l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado di Italiano, Storia e Geografia ossia materie che non evocano in maniera evidente "Lingua o letteratura latina", di talché l'errore commesso dalla docente nel caso sopra citato poteva effettivamente apparire incolpevole.

10. Vale aggiungere che non può trovare accoglimento la tesi ricorsuale secondo cui l'equiparazione "ai fini concorsuali" della laurea in Lettere vecchio ordinamento alle lauree specialistiche di cui al Decreto interministeriale 09/07/2009

determinerebbe *sic et simpliciter* l'applicabilità della "nota n.7" del d.p.r. n. 19/2016 ai docenti in possesso della ripetuta laurea.

Tale prospettazione, infatti, non tiene conto della specifica previsione di cui alle norme sopra menzionate, alla cui stregua per i laureati in Lettere vecchio ordinamento ai fini dell'accesso alla classe di concorso in esame è necessario il possesso di almeno una annualità tra storia contemporanea e storia moderna. Come visto, tale disposizione appare rispondere ad una precisa logica, e sarebbe oggetto di una (ingiustificata ed inammissibile) *interpretatio abrogans* qualora si volesse seguire il ragionamento di cui al ricorso.

In altri termini, l'equiparazione evidenziata dalla ricorrente ha valenza generale e pertanto non può fare venire meno la disposizione speciale di cui al combinato disposto della prima colonna del d.p.r. n. 19/2016 con la Tabella A/1 in relazione alla classe di concorso A-12, in quanto *lex specialis derogat lex generalis*.

Il gravame deve pertanto essere respinto.

11. La natura giuridica della situazione sottesa alla controversia e le sue peculiarità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificare la medesima.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO